



# COMUNE DI BAGNARA CALABRA

*(Città Metropolitana di Reggio Calabria)*

## REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 30/07/2021

In vigore dal \_\_\_\_\_

## TITOLO I

### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ART. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni statali e regionali vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione delle salme, dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri di competenza comunale, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private e in genere su tutte le diverse attività connesse.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale.

#### **ART. 2 - Competenze**

1. Alle funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune, negli ambiti in cui siano da adottarsi provvedimenti aventi carattere sanitario, provvede il Sindaco nella veste di autorità sanitaria locale e di Ufficiale del Governo. Per queste funzioni il Sindaco si può avvalere dell'attività istruttoria e tecnica dell'ASP, nei limiti delle disposizioni regionali.

#### **ART. 3 - Gestione dei servizi di polizia mortuaria**

1. Le funzioni di competenza del Comune diverse da quelle di cui all'articolo precedente sono esercitate dagli uffici e servizi del Comune, sulla base delle previsioni del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **ART. 4 - Servizi gratuiti**

1. E' gratuito il trasporto funebre e l'inumazione delle persone indigenti, sarà cura degli uffici competenti, valutare lo stato di necessità;

2. Il Comune assume, in via d'urgenza, gli oneri per il trasporto dei cadaveri deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico all'interno del Comune al cimitero, fatta salva la verifica, anche successivamente all'effettuazione del trasporto, della sussistenza dei presupposti per l'assunzione del relativo onere.

#### **ART. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il servizio di custodia del cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro prescritto dall'art. 52, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono altresì tenuti a disposizione per la consultazione e visura:

a) un esemplare del presente Regolamento comunale di Polizia mortuaria;

b) l'elenco delle sepolture private per le quali sia in corso una procedura di decadenza, di revoca od estinzione della concessione o altri provvedimenti consimili.

## **ART. 6 - Catasto cimiteriale**

1. Il catasto cimiteriale comprende:

- il registro delle operazioni cimiteriali;
- il registro delle concessioni;
- lo schedario dei defunti;
- lo scadenziario delle concessioni.

2. Il servizio di custodia del cimitero tiene il registro delle operazioni cimiteriali di cui all'art.52 del d.lgs. 285/1990, soggetto ad aggiornamento, da effettuarsi nel giorno dell'effettuazione delle variazioni, delle posizioni di ciascuna sepoltura.

3. L'ufficio comunale competente tiene il registro delle concessioni e relativi concessionari. Detto registro può essere tenuto anche con strumenti informatici e/o telematici.

4. Le registrazioni di cui al comma precedente costituiscono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute relativamente alle sepolture ed alle concessioni cimiteriali.

5. Ad ogni posizione nelle registrazioni di cui al comma 1, corrisponde un numero, o altra indicazione anche alfa-numerica, distintivo che deve corrispondere con quello apposto su ogni sepoltura o sepolcro nel cimitero e corrispondente alle registrazioni sulle cartografie cimiteriali.

## **ART. 7 - Annotazioni nel catasto cimiteriale**

1. Nelle registrazioni di cui all'articolo precedente, sono annotate per ogni defunto ogni operazione, variazione o cessazione che si verifica.

2. Le predette registrazioni contengono almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) la data ed il numero di repertorio/registro cui si riferisce la concessione;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di feretri, resti mortali, cassette ossario od urne cinerarie dal sepolcro, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **ART. 8 - Registro delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto al servizio di custodia provvede a tenere giornalmente ed in ordine

cronologico aggiornato, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 52 e seguenti d.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, anche eventualmente mediante strumenti informatici o telematici.

### **ART. 9 - Schedario dei defunti**

1. All'interno del catasto informatico è istituito, lo schedario dei defunti, con la finalità di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici o telematici.

2. Sulla base delle risultanze del registro di cui all'articolo precedente, sono annotati in ordine alfabetico, eventualmente suddiviso per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali siano accolte nel cimitero.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto, intendendosi per tali il nome ed il cognome, il luogo e data di nascita del defunto o, se mancante, la sua età, il luogo e la data di morte, la data della sepoltura o del ricevimento al cimitero (quest'ultimo dato viene inserito per le operazioni successive all'approvazione del presente regolamento);

b) il numero della sepoltura.

### **ART. 10 - Scadenario delle concessioni**

1. All'interno del catasto cimiteriale è istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del servizio incaricato della gestione del registro delle concessioni è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

## **Capo II**

### **Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi**

#### **ART. 11**

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del *regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238*, sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 126 debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il comune deve darne informazione immediatamente all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'*art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185*.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.

5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.

7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza.

8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

## **ART. 12**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

## **ART. 13**

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'*art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238* sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.

3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141. 5.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, del DPR 285/90 e comunque non dopo le trenta ore.

## **ART 14**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

## **ART 15**

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'*art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238*, sull'ordinamento dello stato civile, dall'ufficiale dello stato civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5.

## **ART 16**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'*art.74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238*, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla unità sanitaria locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

## **Capo III**

### **Periodo di osservazione dei cadaveri**

## **ART. 17**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche

mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla *legge 2 dicembre 1975, n. 644*, e successive modificazioni.

#### **ART. 18**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8.

#### **ART. 19**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

#### **ART. 20**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie.

### **Capo IV**

#### **Depositi di osservazione e obitori**

#### **ART. 21**

1. Nei casi sotto indicati il comune deve disporre il locale dove ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di

osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

#### **ART. 22**

1. Funzioni obitoriali da assolvere all'interno dell'obitorio comunale:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

## **Capo V**

### **Trasporto dei cadaveri**

#### **ART 23**

1. Il trasporto delle salme, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per le persone indigenti è a pagamento, secondo una tariffa stabilita dal Comunale sulla base dei servizi richiesti;

Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

#### **ART. 24**

1. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del capo II deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **ART 25**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **ART 26**

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero è eseguito a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non venga eseguito su



mandato degli interessati e a proprie spese, per quanto consentito, da agenzie private specializzate.

#### **ART 27**

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### **ART 28**

1. Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della unità sanitaria locale competente.

#### **ART. 29**

1. Il sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

#### **ART 30**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

#### **ART. 31**

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune deve essere autorizzata dal sindaco.

2. Nel caso di trasporto in altro comune il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.

#### **ART 32**

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto

quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32. Del DPR 285/90

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

### **ART 33**

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 285/90

### **ART 34**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con *regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.*

### **ART 35**

1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 30;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse

prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

## **ART 36**

1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'unità sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 30;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

## **ART 37**

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

## **ART. 38**

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

## **ART 39**

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.
2. Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio comunale per i trasporti funebri, dopo averne data comunicazione scritta al sindaco.

## **ART 40**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli articoli 18, 20, 25 del DPR 285/90
2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

## **Capo VI**

### **Riscontro diagnostico**

## **ART 41**

1. Fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della *legge 15 febbraio 1961, n. 83*, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
3. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo

universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

#### **ART 42**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli *articoli 6,69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185*, in quanto applicabili.

#### **ART. 43**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1.

Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 7.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modifiche.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

### **Capo VII**

#### **Rilascio di cadaveri a scopo di studio**

#### **ART 44**

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto, 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

## **ART 45**

1. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità dei deceduti, messi a loro disposizione a norma dell'art. 40, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

2. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

## **ART. 46**

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

## **ART. 47**

1. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

2. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

3. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

4. È vietato il commercio di ossa umane.

## **Capo VIII**

### **Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico**

## **ART. 48**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della *legge 2 dicembre 1975, n. 644*, e successive modificazioni.

## **Capo IX**

### **Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere**

## **ART. 49**

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale o delle unità sanitarie locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 1. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale comprendente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con *regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*, e successive modifiche.
4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite secondo le prescrizioni di cui all'art. 38.
5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## **ART 50**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
  - a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione di procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  - b) distinti significati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

## **ART. 51**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza



fisica degli operatori a norma degli *articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185*, in quanto applicabili.

## **ART. 52**

1. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del Dpr 285/90 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

## **TITOLO X**

### **CAPO I - CIMITERO**

#### ART. 53 - Disposizioni generali

1. Alla gestione e manutenzione del cimitero ed ai relativi servizi, il Comune provvede nelle forme previste dal Titolo V della parte I del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e succ. modif.

2. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, trasferimento di feretri, di resti mortali, di urne cinerarie sono effettuate dal personale addetto al cimitero o di altro soggetto che operi per conto del Comune.

#### ART. 54 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nel cimitero, su autorizzazione dell'amministrazione comunale, possono essere individuate apposite forme di sepoltura di personaggi storici e/o illustri che si sono distinti in modo particolare.

#### ART. 55 - Ammissione nel cimitero. Piastrina di riconoscimento

1. Nel cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri fuori dal Comune che avessero perduto la residenza non per loro determinazione, ma per ricovero in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, su richiesta del concessionario della sepoltura privata, limitatamente alla sepoltura di cui egli abbia la disponibilità, ove ciò sia consentito dal presente regolamento;
- f) i nati morti ed i concepiti di cui all'art. 7 del d.p.r. 285/1990;
- g) i resti mortali delle persone sopra elencate.

2. Assolti gli obblighi di accoglimento nel cimitero di cui sopra, quando la disponibilità delle sepolture, accertata dal responsabile dei servizi cimiteriali lo consenta, possono essere accolti e sepolti nel cimitero i feretri di persone non decedute nel Comune o non aventi in vita in esso la residenza, qualora abbiano già sepolto nel cimitero comunale il coniuge o parente di primo grado in linea retta.

3. È inoltre consentito, qualora le disponibilità di sepolture lo permettano, il ricongiungimento alla famiglia delle cassette ossario e delle urne cinerarie del coniuge o parente di primo grado in linea retta.

4. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

5. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### ART. 56 - Sepoltura in luogo diverso dal cimitero

1. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di feretro, ossa umane o urne cinerarie al di fuori dei cimiteri, può essere autorizzata, sentita l'ASP territorialmente competente, la sepoltura di feretro, ossa umane o urne cinerarie in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di "speciali onoranze" espressamente riconosciute dall'Amministrazione Comunale e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.

### **CAPO XI - DISCIPLINA DEI CIMITERI**

#### ART. 57- Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione comunale e affisso all'ingresso del Cimitero.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura può essere dato per mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

## ART. 58 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero si può entrare solo a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani addestrati per l'accompagnamento dei non vedenti;
- b) alle persone abbigliate in modo succinto non consono alle caratteristiche del luogo;
- c) ai ragazzi di età inferiore agli anni 14 non accompagnati da un adulto.

3. E' ammesso l'ingresso di veicoli all'interno del cimitero:

- a) carro funebre che trasporta la salma insieme ad un altro mezzo delle onoranze funebri che gestisce il servizio;
- b) mezzi autorizzati per esecuzione di lavori interni;
- c) per i soggetti portatori di handicap;
- d) su autorizzazione del custode del cimitero per comprovate ragioni di salute.

## ART. 59 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato:

- a) fumare, parlare ad alta voce e/o comunque tenere comportamenti che contrastano con la quiete del luogo;
- b) svolgere lavori senza la preventiva autorizzazione;
- c) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Custode del cimitero;
- d) qualsiasi attività commerciale;
- e) disperdere o gettare acqua, anche se pulita, al di fuori delle apposite griglie di raccolta;
- f) collocare sul pavimento antistante i loculi, portafiori, vasi, emblemi, simboli o altri oggetti di qualunque forma o dimensioni.

2. Chiunque viola il presente regolamento o comunque tiene un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà segnalato alle forze dell'ordine o deferito all'autorità giudiziaria oltre al risarcimento dei danni.

## ART. 60 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di messe e riti funebri previa comunicazione al Responsabile dei servizi.

## ART. 61– Fiori, piante e materiali ornamentali

1. I fiori, le piante e gli oggetti ornamentali devono essere collocati in modo tale da non creare ingombro o pericolo per i visitatori del cimitero.

2. In caso di violazione del punto precedente il Responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida diretta al concessionario o suoi eredi se noti, o pubblicata all'albo pretorio e all'albo cimiteriale per un mese, procederà alla rimozione con addebito delle spese.

## ART. 62 - Compiti del personale addetto al cimitero

1. Il personale addetto ai cimiteri deve:

a) ritirare l'apposita autorizzazione alla sepoltura rilasciata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 285/90, oltre all'autorizzazione al trasporto; se la sepoltura deve avvenire su concessione privata anche l'autorizzazione del concessionario.

b) provvedere alla tenuta dei registri e alle relative registrazioni ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. n. 285/90; un esemplare di tali registri, vidimati dal sindaco, ad ogni fine anno, deve essere consegnato all'archivio comunale, un' altro presso il servizio di custodia;

c) verificare la corrispondenza della documentazione per la sepoltura con i dati contenuti nella targa apposta sulla bara;

d) denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco ogni azione di vilipendio di cadavere;

e) custodire le chiavi del cancello di ingresso dei locali del cimitero e tutto il materiale e le attrezzature di pertinenza del cimitero stesso;

f) vigilare sullo stato decoroso del cimitero;

g) vigilare sulle esumazioni e le estumulazioni ordinarie e su quelle straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria o autorizzate dal Sindaco:

h) vigilare sulla raccolta e deposito nell'ossario comune delle ossa dei cadaveri esumati, qualora non sia richiesta diversa destinazione;

i) vigilare affinché non vengano eseguiti lavori, di qualsiasi natura, in assenza di assenso o autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale;

l) impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

m) denunciare al Sindaco ogni manomissione o infrazione alla normativa vigente;

- n) assistere all'estrazione dei feretri dal carro funebre all'ingresso del cimitero per il trasporto alla camera mortuaria o al luogo di sepoltura;
- o) assistere il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda ASP. e richiederne l'intervento in ogni caso di necessità;
- p) vigilare sull'attività delle Ditte private che eseguono lavori nel cimitero e riferirne al responsabile dell'Ufficio polizia mortuaria.

#### ART. 63 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono al luogo;
  - c) a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, pur se di modico valore, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

### **CAPO XII - PIANO CIMITERIALE COMUNALE**

#### ART. 64 - Disposizioni generali

1. Il cimitero è formato da campi comuni destinati alle inumazioni, aree per sepolture private, individuali, familiari, e per enti e collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

## ART. 65 - Piano cimiteriale comunale

Il Comune pianifica l'assetto interno dei cimiteri esistenti e relative aree di rispetto attraverso il Piano cimiteriale, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura della popolazione residente, tenendo conto degli obblighi di legge. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:

- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
- b) la recettività delle strutture esistenti, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, e relativi fabbisogni;
- d) la necessità di creare maggiori disponibilità di sepoltura nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate;
- e) l'opportunità di prevedere la conservazione o il restauro dei monumenti funerari di pregio;
- f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori, nonché di prevedere la disponibilità di un congruo numero di impianti idrici e di servizi igienici;
- g) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali ai contenuti del presente regolamento.

2. Il Piano cimiteriale comunale è approvato dal Comune, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, e deve essere periodicamente aggiornato.

3. Nel piano cimiteriale sono individuati spazi o zone costruite da destinare alle varie tipologie di sepoltura previste nel presente regolamento.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/90.

5. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

## **ART. 66 - Illuminazione votiva**

Il servizio di illuminazione votiva è gestito dal comune o da concessionario dallo stesso individuato ed è disciplinato da apposito regolamento.

## **ART. 67 - Tipologie di sepolture**

Nei cimiteri comunali sono previste le seguenti tipologie di sepolture:

1. Campo inumazione comune;

2. Campo inumazione in concessione;
3. Ossari Comuni;
4. Ossari individuali;
5. Loculi
6. Tombe di famiglia;
7. Tombe per enti e collettività.

#### **ART. 68–Campo di inumazione comune**

Nel campo di inumazione comune troveranno sepoltura fino a capienza tutti coloro che non hanno fatto richiesta di sepoltura privata.

La durata della sepoltura è di 20 anni.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici sul quale dovrà essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

#### **ART. 69–Campo inumazione in concessione**

1. La salma presente, su specifica richiesta degli eredi o aventi causa il Comune può rilasciare concessione di sepoltura in campo di inumazione previo versamento del canone concessorio previsto nell'apposito allegato.

2. La durata della sepoltura è di 20 anni.

3. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.

4. Sulle sepolture ad inumazione nei campi comuni possono essere poste lapidi secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti nell'apposito allegato

5. Le iscrizioni dovranno contenere i dati anagrafici del defunto: nome, cognome, data di nascita e morte.

6. Le installazioni sopra indicate, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente agli eredi o aventi causa.

7. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

#### **ART. 70–Ossario comune**

Quando espressamente richiesto dai familiari del defunto o quando non viene disposto altro tipo di sepoltura da parte dei familiari, ovvero per scomparsa dei familiari eredi o aventi titolo nei confronti del defunto, i resti ossei vengono inseriti nell'Ossario Comune.

#### **ART. 71–Ossario individuale**

In conseguenza di esumazione volontaria o per scadenza di concessione di loculo gli eredi o aventi diritto possono richiedere al Comune il rilascio di concessione di celletta/ossario dove tumulare l'urna contenente le ossa del defunto.

#### **ART. 72–Loculi**

A salma presente su richiesta degli eredi il Comune rilascia concessione di loculo per la sepoltura previo versamento del canone concessorio previsto nell'apposito allegato.

L'assegnazione di loculi a schiera di nuova costruzione viene fatto in ordine progressivo, seguendo data e orario di morte, senza soluzione di continuità.

L'assegnazione di loculi provenienti da precedente utilizzo può essere, tra quelli disponibili, oggetto di scelta da parte del concessionario secondo l'ordine della data di morte.

#### **ART. 73–Tombe di famiglia**

Su espressa richiesta di un privato/residente il Comune può rilasciare la concessione di un'area per la costruzione di più loculi in muratura, inseriti in un manufatto edilizio, da destinare come tomba di famiglia secondo le indicazioni contenute nella convenzione e sempre nel rispetto dei principi sanciti nel DPR 285/90 e nelle norme regionali vigenti .

#### **ART. 74 - Tombe per enti e collettività**

Su espressa richiesta di una confraternita o altro Ente il Comune può rilasciare la concessione di un'area per la costruzione di loculi a schiera da destinare, senza scopo di lucro, secondo le indicazioni della convenzione e sempre nel rispetto dei principi sanciti nel DPR 285/90 e nelle norme regionali vigenti .

### **TITOLO XIII – PRINCIPI GENERALI SULLE CONCESSIONI**



## ART. 75 - Concessioni per sepolture private - Norme Generali

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale comunale, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano di norma le sepolture individuali (loculi e cellette ossario/cinerarie) previste nel presente regolamento.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone, come previsto per le diverse tipologie indicate nell'allegato al regolamento.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la tipologia della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- il concessionario (persona/e o nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore);
- la salma/e destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;

8. Le concessioni non possono essere cedute a terzi; possono essere utilizzate dagli aventi diritto secondo quanto previsto nel presente regolamento.

## ART. 76 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. La durata è fissata:

- in 20 anni per il campo di inumazione in concessione;
- In 30 anni per i loculi;
- In 50 anni per celletta/ossario
- Fino a 99 anni per le aree o per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;

3. A richiesta degli interessati, nel caso in cui non sussistono secondo le indicazioni del medico sanitario, le condizioni per l'esumazione/estumulazione, è consentito il rinnovo per il periodo dallo stesso indicato dietro il pagamento del canone di concessione relativo.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, avente inizio:

- per le sepolture individuali dalla data del completo pagamento del canone di concessione;
- per le sepolture di famiglia/collettività: dalla data di stipula della concessione.

5. Alla scadenza della concessione, qualora non esistano richieste di rinnovo da parte degli aventi diritto per come disciplinate nel presente regolamento, le sepolture date in concessione rientrano nella libera disponibilità del Comune.

#### ART. 77 - Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali di loculi

1. In considerazione del ridotto numero di loculi e posti in campo di inumazione disponibili, al fine di poter soddisfare tutte le esigenze, il rilascio di concessione di loculo o spazio in campo di inumazione cimiteriale avverrà solo a salma presente su richiesta degli interessati.

#### ART. 78 - Condizioni per il rilascio delle concessioni cimiteriali di celletta/ossario e di nicchia cineraria

1. La concessione di celletta ossario e di nicchia cineraria è possibile solo qualora si debba dar luogo a tumulazione di cassetta ossario o cinerea dei resti proveniente da esumazione ordinaria o estumulazione.

#### ART. 79 - Modalità di assegnazione di aree

1. Il Comune può concedere, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, a privati o ad enti l'uso di aree, previste dal piano cimiteriale in vigore, per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali, le prescrizioni del presente regolamento e quelle tecniche poste dal D.P.R. n. 285/90.

2. Il rilascio della concessione è subordinato alla stipula di apposito contratto ed al rilascio del permesso di costruire. I lavori di costruzione dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica del permesso di costruire rilasciato dal Comune e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

3. Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica del permesso di costruire o i lavori non terminino entro tre anni dalla data di inizio, il privato concessionario dell'area decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune. I termini suddetti possono essere prorogati di un

anno in caso di motivate necessità comunicate formalmente dal concessionario all'Amministrazione.

4. Non può essere concesso terreno per la costruzione di sepolture di famiglia a chi è già titolare di sepoltura.

#### ART. 80 - Diritto d'uso e manutenzione

1. La concessione conferisce al concessionario il diritto d'uso consistente in:

a) per le concessioni di **sepulture individuali rilasciate in area Comunale** (loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, posto campo inumazione): il diritto di dare sepoltura alla persona indicata nella concessione fino alla scadenza della stessa. Per le vecchie concessioni Comunali per le quali non è previsto un termine (ma siano decorsi 50 anni dalla data di morte/sepoltura) salvo diverse disposizioni di necessità e urgenza, il Comune procederà con piani programmati annuali di esumazione/estumulazione secondo le esigenze medie previste per l'anno successivo seguendo l'ordine della data di sepoltura, partendo sempre dalla più datata. Salvo diversa richiesta dei familiari aventi diritto che saranno debitamente informati, i resti ossei saranno collocati nell'ossario comune e il loculo o posto in campo di inumazione rientrerà nella disponibilità del Comune. Il concessionario ha l'obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria del bene in concessione.

b) per le concessioni di aree per **tumulazioni di famiglia**: il diritto a dare sepoltura al concessionario e ai componenti della sua famiglia. Il concessionario ha l'obbligo di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture. Entro sei mesi dalla morte del concessionario dovrà essere comunicato al Comune il nominativo e il domicilio del subentrante nella concessione.

c) per le concessioni per **tumulazioni di collettività (confraternite)** il diritto di dare sepoltura alle persone individuate nella concessione e nel regolamento dell'ente che deve essere conforme ai principi contenuti nel presente regolamento di Polizia Mortuaria alla normativa nazionale e regionale vigente.

c1) La manutenzione delle sepolture individuali rilasciate dalle confraternite è a carico del titolare dello *ius sepulchri* o suoi eredi, per tutta la durata della concessione. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del loculo/celletta.

c2) I concessionari di tumulazioni collettive (confraternite) e di sepolture di famiglia sono responsabili della manutenzione ordinaria delle aree in concessione e devono sostenere le spese di manutenzione delle parti comuni e delle strutture di servizio del manufatto, in proporzione all'incidenza percentuale della superficie del manufatto rispetto al totale dell'area comune oggetto di intervento.

c3) Nel caso di inadempienze o ritardi il Comune può sostituirsi alla confraternita e/o privato addebitando le spese sostenute.

c4) Gli interventi di manutenzione straordinaria conseguenti ad eventi straordinari (in via esemplificativa: terremoti, nubifragi, frane, smottamenti ed altri eventi atmosferici) o finalizzati

alla ricostruzione delle condotte d'acqua e di raccolta delle acque meteoriche sono eseguite a spese del Comune.

c5) Lo spazzamento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti delle parti comuni date in concessione alle confraternite è a carico del Comune.

#### ART. 81– Subentri aree confraternali

1. Al diritto di sepoltura individuale (ius sepulchri) in loculo o celletta ossario concesso dalla confraternita al proprio iscritto, entro il termine concessorio e secondo i principi contenuti nel presente Regolamento, può subentrare il coniuge o il familiare in linea retta o collaterale entro il terzo grado o persona convivente da almeno 5 anni. La convivenza deve emergere da stato di famiglia;

2. Il subentro avviene nel rispetto delle precedenzae previste dall'ordine e dal grado di parentela; solo in caso di morte o rinuncia del coniuge e dei discendenti in linea retta subentrano nella concessione i collaterali, entro il limite del terzo grado, è vietato il subentro a titolo oneroso;

3. E' consentita la rinuncia al subentro da parte di uno o più aventi diritto. La rinuncia al subentro elimina gli obblighi di manutenzione in capo al rinunciante, solamente ove rimanga un soggetto che subentri nella concessione, altrimenti detti obblighi permangono;

4. La concessione principale data dal Comune alla confraternita non prevede subentro. Nel caso in cui l'ente concessionario si estingue e non sia dichiarato assorbito o fuso con altro, la concessione cimiteriale cessa;

5. Il subentrante nel diritto di sepoltura subentra in tutti gli oneri/obblighi che il presente regolamento pone in capo al primo concessionario;

6. Gli enti concessionari sono tenuti a depositare l'elenco dei titolari dello ius sepulchri, aggiornandolo entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di inadempimento dell'obbligo dell'aggiornamento, il Comune si attiene alle risultanze dell'ultimo elenco depositato;

### **CAPO XIV - REVOCA - DECADENZA – ESTINZIONE**

#### ART. 82 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare la concessione di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, ristrutturazione straordinaria, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere può essere revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti. Contestualmente verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, di una sepoltura della stessa tipologia nell'ambito dello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria

concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata. Rimangono in carico alla stessa amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, il Comune ha facoltà di revocare le concessioni relative alle sepolture più vecchie, quando la disponibilità di posti di sepoltura, per quella specifica tipologia, risulti inferiore alla prevedibile necessità per l'anno successivo, calcolata come media delle richieste degli ultimi due anni.

#### ART. 83 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dal presente regolamento;

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o per il venire meno dei requisiti igienico-sanitari, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o nel presente regolamento;

2. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune provvederà a proprie spese alla traslazione delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale, secondo i criteri stabiliti dal proprio regolamento. Dopodiché provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità;

3. Il Responsabile del servizio competente, nel caso di cui al precedente comma lettera a), richiederà, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, al concessionario o agli aventi titolo al subentro la dimostrazione della sussistenza di eventuali cause di forza maggiore. Qualora non sussistano o non siano ritenute tali, si procederà come di seguito indicato.

4. Nei casi previsti dal precedente comma, lettere a), b) e c) , previa comunicazione di avvio del procedimento, il Responsabile del servizio dispone l'atto di decadenza, dandone comunicazione al concessionario o agli aventi diritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Nei casi previsti dal precedente comma, lettere d), e) e f) la pronuncia di decadenza della concessione è assunta previa ingiunzione ad adempiere agli obblighi disposti dalle stesse

lettere, in quanto i destinatari siano reperibili. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma del presente articolo.

6. Nel caso in cui il Responsabile incaricato non individui, sulla base degli atti d'ufficio, gli aventi diritto o gli obbligati alla manutenzione, avvia la procedura di decadenza. In tal caso, fatti salvi i casi di emergenza, viene posto un avviso sul sepolcro, per almeno sessanta giorni consecutivi, con il quale si invitano gli interessati a fornire notizie. Trascorso tale termine, senza alcuna comunicazione, viene apposta un'intimazione all'Albo Pretorio del comune e all'Albo cimiteriale nella quale si avvisa che, trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine della pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte del Responsabile, il quale dispone, la traslazione delle salme, delle cassette ossario, delle urne cinerarie, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

#### ART. 84 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione se non rinnovate ovvero con la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Con l'estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle opere e delle aree.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Alla scadenza della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la ricollocazione dei feretri, delle cassette ossario o delle urne cinerarie, il Responsabile del servizio di custodia provvede collocando i medesimi nel campo comune, o nell'ossario comune oppure nel cinerario comune. Il Responsabile del servizio comunica la scadenza della concessione agli interessati sei mesi prima.

4. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione di soggetti aventi diritto al subentro ai sensi dell'art. 63 del presente regolamento, o per trasferimento in altra sede dei defunti.

#### ART 84 BIS – Autorizzazione comunale alle tumulazioni ed estumulazioni in area cimiteriale in concessione alle confraternite

Il Responsabile comunale dei Servizi Cimiteriali, prima di autorizzare una tumulazione o una estumulazione in area cimiteriale in concessione a confraternite o altro ente deve acquisire il nulla osta del concessionario.

La mancata consegna del nulla osta al competente ufficio comunale, che dovrà avvenire su impulso del concessionario del loculo, suoi eredi o aventi causa, a corredo della richiesta, è ostativo al rilascio dell'autorizzazione comunale.

## ART. 85–Istituto dell’immemorale

1. Per le concessioni sussistenti da tempo immemore per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o lo stesso non si ritrova ne negli archivi comunali ne in quelli della confraternita trova applicazione l’istituto dell’”immemorale” quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione.
2. L’istituto dell’ “immemorale” può essere applicato anche in via amministrativa purché venga data la “prova certa” dell’uso immemore della concessione. Il raggiungimento della “prova certa” rientra nella discrezionalità del Comune.
3. Il provvedimento amministrativo o giudiziale di accertamento del diritto vantato ha valore di concessione.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti, viene formalizzata una concessione a sanatoria, che fa salvi i diritti dei terzi. Nei casi non sanabili, l’Amministrazione comunale avvia la procedura per il rientro nel possesso del bene.
5. Tutte le concessioni in essere, anche se pregresse all’entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate dal presente regolamento di Polizia Mortuaria e per quanto nello stesso non previsto dalla normativa Nazionale e Regionale vigente e dalle sue successive modificazioni e integrazioni. ad eccezione delle disposizioni relative alla durata per le quali si fa riferimento a quanto indicato nell’atto di concessione o, in assenza di indicazione nell’atto, da quanto previsto nel regolamento vigente al momento del rilascio della concessione.

## **ART. 86 - CONFRATERNITE**

Gli enti e le confraternite hanno l’obbligo, nel rispetto dei principi previsti per i concessionari, di intrattenere con il comune rapporti di collaborazione fornendo allo stesso tutte le informazioni necessarie per il controllo e la vigilanza.

Gli enti e le confraternite già in possesso di regolamento cimiteriale dovranno adeguarlo al presente e alla vigente normativa nazionale e regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Gli enti e le confraternite che non sono in possesso di regolamento cimiteriale dovranno munirsi dello stesso adeguandolo al presente e alla vigente normativa nazionale e regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria.

Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento di Polizia Mortuaria, per quanto compatibili con il regime della concessione e i poteri del concessionario, devono essere recepiti, al fine di garantire una uniforme gestione del cimitero, nei regolamenti delle Confraternite.

**TITOLO XV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**  
**- IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

ART. 87 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o da esso demandate, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 88 - Richiesta titolo abilitativi per costruzione sepoltura privata. Disciplina piccoli interventi

1. Per l'esecuzione dei lavori nel cimitero il concessionario deve munirsi di apposito permesso di costruire e/o altra autorizzazione secondo il tipo di intervento da eseguire.
2. Per l'installazione delle lapidi e per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendono solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Custode del Cimitero

ART. 89 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 90 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa deve recintare a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni, a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di custodia.



#### ART. 91– Introduzione, deposito e smaltimento materiali

1. E' permesso l'ingresso dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. I cumuli di materiali provenienti da sistemazioni o demolizioni di manufatti possono essere accatastati in via provvisoria (max. 8 gg) in appositi piccoli cassoni collocati in apposita area per essere successivamente rimossi smaltiti. In caso di inadempienza, spetta al Responsabile incaricato del servizio diffidare le ditte inadempienti, per gli opportuni e consequenziali provvedimenti di legge;

#### ART. 92 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile incaricato competente e coincide di norma con l'orario di apertura del Cimitero.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche per le quali deve essere rilasciata autorizzazione dal responsabile del servizio.

#### ART. 93 - Controllo

1. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato, alle autorizzazioni/pareri ed ai titoli abilitativi rilasciati; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali accerta a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione.

#### ART 94 – Vigilanza

1. La vigilanza dei Cimiteri è demandata alla Polizia Municipale

## **TITOLO XVI - DISPOSIZIONI FINALI**

### ART. 95 – Abrogazione delle precedenti norme ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia per tanto, con la sua entrata in vigore, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2021 e s.m.i., nonché qualsiasi altra disposizione in contrasto con esso.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, le disposizioni regionali e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione nell'albo pretorio del comune.